

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale per una modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 concernente la procedura per l'adozione di Concordati

del 27 settembre 2005

Il Gran Consiglio di fronte a messaggi che propongono l'adozione o la modifica di Concordati intercantonali non ha in pratica che la scelta tra l'adesione o il rifiuto della relativa proposta governativa. I Concordati, che hanno valenza di legge per i Cantoni firmatari, sono infatti l'esito di trattative tra i Governi cantonali interessati, per cui, una volta giunti sul tavolo dei rispettivi Parlamenti, non possono più nei fatti essere rimessi in discussione nelle loro singole disposizioni.

Il nostro Cantone, a differenza di altri, in particolare a ragione della sua posizione geografica, ha sin qui poco percorso la via del Concordato, sicché la discussione e l'approvazione di tali strumenti da parte del Gran Consiglio è stata sin qui cosa tutto sommato rara.

Una situazione destinata a cambiare con l'entrata in vigore della nuova Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 3 ottobre 2003, prevedendo la stessa, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, un rafforzamento della collaborazione intercantonale proprio per il tramite di Concordati. In tal senso, l'art. 10 LPFC prevede la facoltà per l'Assemblea federale di obbligare i Cantoni alla collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri, nei seguenti settori, di cui all'art. 48a capoverso 1 della Costituzione federale: *esecuzione di pene e misure; università cantonali; scuole universitarie professionali; istituzioni culturali d'importanza sovraregionale; gestione dei rifiuti; depurazione delle acque; trasporti negli agglomerati; medicina di punta e cliniche speciali; istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi*. Giusta l'art. 10 cpv. 2 LPFC, l'obbligo è imposto sotto forma di conferimento dell'obbligatorietà generale da parte dell'Assemblea federale ad accordi intercantonali (art. 14 LPFC) o di obbligo di partecipazione (art. 15 LPFC) e questo su richiesta di un certo numero di Cantoni.

Il fatto che nell'ambito dei Concordati il margine di manovra dei Parlamenti cantonali è, come già rilevato, alquanto ristretto e considerato l'accresciuto ricorso che agli stessi si farà al posto di normative federali, in forza della nuova legge federale sulla perequazione finanziaria, ha indotto diversi Cantoni a prevedere norme di procedura che garantiscano una partecipazione, seppure limitata, dei rispettivi Parlamenti alla stesura di questi accordi.

In questo senso i Cantoni romandi hanno sottoscritto già nel 2001 una Convenzione (detta: *Convention des conventions*) relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger. La Convenzione prevede a tal fine la designazione da parte dei Parlamenti di ognuno dei Cantoni contraenti di una commissione incaricata di trattare gli affari esteri (art. 2) nonché la nomina, prima della ratifica o la modifica di un accordo intercantonale, di una commissione interparlamentare composta di rappresentanti dei Cantoni interessati avente facoltà di prendere posizione sul risultato delle negoziazioni sottese alla firma dell'accordo intercantonale (art. 5). La Convenzione contiene altresì norme di carattere procedurale, così

la regola secondo cui il Governo di ciascuno dei Cantoni contraenti indirizza periodicamente un rapporto al proprio Parlamento sulla sua politica estera (art. 3). Altri Cantoni, sempre nell'intento di favorire la partecipazione dei Parlamenti alla conclusione di Concordati, hanno optato per soluzioni più agili, per il tramite di poche norme che ne stabiliscono la modalità del loro coinvolgimento.

Consapevole che nella procedura di adozione dei Concordati il Parlamento è in parte precluso dal potere svolgere compiutamente il suo ruolo di legislatore e considerato altresì l'uso futuro accresciuto dello strumento del Concordato a motivo della nuova Legge federale sulla perequazione finanziaria, l'Ufficio presidenziale ha ritenuto opportuno intervenire. Con lettera del 24 settembre 2004 chiedeva al Consiglio di Stato, in presenza di una proposta di un nuovo concordato, di subito avvertirlo, perché potesse essere designata la Commissione parlamentare a cui il Governo deve rivolgersi per eventuali avvisi e pareri sull'accordo in fieri e così garantire un minimo di partecipazione del Gran Consiglio in queste procedure. In senso analogo si sono mossi in particolare i Cantoni di Lucerna e di Zugo, ancorando nelle rispettive leggi sul Gran Consiglio norme procedurali in materia.

Preso atto delle tendenze a livello nazionale, l'Ufficio presidenziale è giunto alla conclusione che in materia è preferibile una soluzione legislativa, purché semplice ed agile, senza, quindi, gli eccessi burocratici che una via analoga a quella percorsa dai Cantoni romandi potrebbe comportare.

Alla luce di quanto precede, con la presente iniziativa l'Ufficio presidenziale chiede di formalizzare la procedura di cui sopra mediante inserimento del seguente nuovo articolo nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 settembre 2002, precisando nel contempo che alla Commissione designata non sono attribuite facoltà che competono unicamente al Gran Consiglio:

#### **Art. 81a - Concordati**

*<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l'Ufficio presidenziale, dell'apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica di un concordato intercantonale.*

*<sup>2</sup>La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato e sull'evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all'intenzione del Consiglio di Stato, tramite l'Ufficio presidenziale.*

Per l'Ufficio presidenziale:

Werner Carobbio, Presidente  
Adobati - Bignasca - Butti - Carobbio Guscetti -  
Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Ferrari C. - Fornera -  
Gobbi N. - Lepori B. - Lepori Colombo - Soldati